



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Guido Petrigli Consigliere

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore

dott. Marco Smioldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 33/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6891 del

registro di segreteria, depositato in data 8/8/2023, promosso da

- Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e

della leva, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, viale Dell'Esercito n. 178-186, con

domicilio digitale previmil@postacert.difesa.it;

nei confronti di

- *omissis*, nato a *omissis*, il *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv.

Anna Francesca Pace, giusta procura in atti, ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, via Sbarre Inferiori

n. 164/C, con domicilio digitale

annafrancesca.pace@avvocatirc.legalmail.it;

- I.N.P.S., Istituto nazionale di previdenza sociale, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.

Francesco

Gramuglia

(avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Tiziana

Giovanna Norrito (avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e dall'avv.

Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), giusta

procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Maggiore

Toselli n. 5;

avverso

la sentenza n. 282 del 2023, emessa dalla sezione giurisdizionale della

Corte dei conti per la Regione Siciliana, depositata il 22/5/2023 e

pubblicata il 24/5/2023.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza dell'11/1/2024, il col. Pasquale Vasaturo

per il Ministero della Difesa, l'avv. Giovanni Apolloni, giusta delega

dell'avv. Anna Francesca Pace, per *omissis* e l'avv. Tiziana Giovanna

Norrito per l'I.N.P.S.

Ritenuto in

FATTO

1. La locale Sezione giurisdizionale di primo grado, con la

sentenza n. 282 del 2023, riconosceva a *omissis*, appuntato scelto

dell'Arma dei Carabinieri, in congedo dal 4/5/2005, il diritto alla

riliquidazione della pensione in godimento, liquidata in via definitiva

con il decreto n. 360 dell'8/7/2009, previa applicazione, sulla quota

calcolata con il sistema retributivo, del coefficiente del 2,44% per ogni

anno utile, giusta le sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM delle

Sezioni riunite di questa Corte, con la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei pensionistici arretrati, nonché con la dichiarazione di prescrizione di quelli maturati anteriormente al 5/3/2015.

Il giudice di prime cure, ritenuta la causa matura per la decisione e accertata la competenza a provvedere dell'amministrazione datoriale, ai sensi della circolare I.N.P.D.A.P. n. 22 del 18/9/2009, rigettava la richiesta di rinvio formulata dal Comando Carabinieri per acquisire, a carico dell'I.N.P.S., la notifica del decreto di pensionamento n. 360 dell'8/7/2009 al fine di potere verificare il rispetto del termine triennale di decadenza previsto dall'articolo 205, comma 3, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; all'uopo, riteneva, infatti, che la citata disposizione normativa non potesse applicarsi al caso concreto, essendone diversi i presupposti fattuali.

2. Il Ministero della Difesa, con l'atto di appello depositato in data 8/8/2023, impugnava la predetta sentenza, chiedendone l'annullamento.

L'appellante lamentava la violazione, falsa ed errata applicazione degli articoli 203, 204, 205, 206 e 207 del d.P.R. n. 1092 del 1973; all'uopo, riferiva che a seguito dell'intervento delle Sezioni riunite di questa Corte, con le sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, era stata emanata la circolare n. 88292 del 29/10/2021 nella quale, ai fini dell'applicazione delle citate pronunce, si stabiliva che si sarebbe provveduto *“alla revoca in via amministrativa del provvedimento di pensione definitivo, unicamente in ipotesi di domanda proposta entro i*

tre anni dalla comunicazione dello stesso, come previsto, a pena di decadenza, dall'art. 205, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973".

Conseguentemente, verificato che il sig. *omissis* aveva proposto un atto di diffida il 7/6/2021 per ottenere la riliquidazione della pensione in godimento, conferita con il decreto definitivo n. 360 dell'8/7/2009, era stata opposta l'intervenuta decadenza.

Ciò premesso, il Ministero della Difesa, citando giurisprudenza di questa Corte, sosteneva che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, il termine decadenziale triennale previsto dall'articolo 205, comma 3, del d.P.R. n. 1092 del 1973 si applicasse, indistintamente, a tutte le ipotesi di revoca o di modifica del trattamento definitivo di pensione, indipendentemente se l'iniziativa fosse stata intrapresa dal pensionato o dall'amministrazione; aggiungeva che la questione oggetto di causa poteva anche rientrare nell'errore di diritto, con la conseguenza che la modifica del trattamento di quiescenza non sarebbe stata possibile a prescindere dall'avvenuto rispetto del termine triennale decadenziale.

3. *omissis*, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Anna Francesca Pace, nella memoria di costituzione depositata in data 4/12/2023, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata; all'uopo, precisava che il decreto di pensione n. 360 dell'8/7/2009 conteneva un errore di diritto e, pertanto, di avere presentato, ai sensi dell'articolo 207 del d.P.R. n. 1092 del 1973, apposita istanza su "*questioni che non sono mai state trattate*" nel suddetto decreto; in altri termini, la normativa invocata dal Ministero della difesa non poneva nei

confronti del pensionato, parte debole del rapporto previdenziale, alcun termine di decadenza per denunciare all'amministrazione eventuali errori di diritto, proprio come previsto dall'articolo 207 del citato d.P.R. n. 1092 del 1973 e come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 208 del 2014.

4. L'I.N.P.S., avvalendosi del patrocinio degli avv.ti Francesco Gramuglia, Tiziana Giovanna Norrito ed Antonella Patteri, nella memoria di costituzione depositata in data 29/12/2023, si associava *“alle motivazioni di appello per la riforma della sentenza”* impugnata e chiedeva: di *“accertare la [propria] posizione di ordinatore secondario di pagamento”*; di dichiarare il passaggio in giudicato del capo della sentenza che aveva ritenuto prescritti i ratei maturati prima del 5/3/2015; di *“riformare la sentenza nel senso richiesto dall'Amministrazione datoriale”*.

5. All'udienza dell'11/1/2024, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. La materia del contendere attiene all'ambito di applicazione degli articoli 203 e seguenti del d.P.R. n. 1092 del 1973, ovverosia se anche le istanze dei pensionati di riliquidazione *in melius* del trattamento di quiescenza in godimento debbano sottostare o meno alla suddetta disciplina normativa.

2. L'articolo 203 del d.P.R. n. 1092 del 1973 sancisce che *“il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può essere*

revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti"; il successivo articolo 204 stabilisce che la revoca o la modifica dei provvedimenti definitivi di pensione deve avvenire non oltre il termine perentorio di tre anni dalla data di registrazione e solo se ricorra una delle fattispecie espressamente elencate nell'articolo 204: semplificazione, errore di fatto, omissione di elementi risultanti dagli atti, errore di calcolo, rinvenimento di nuovi documenti o falsità degli stessi.

Trattasi di casistica ritenuta tassativa e, pertanto, non suscettibile di interpretazione analogica, come riconosciuto pacificamente dalla giurisprudenza. In detto elenco non è contenuto alcun richiamo all'errore di diritto, in quanto difficilmente percepibile dal fruitore del trattamento di quiescenza, da intendersi come errata interpretazione o applicazione di norme sia sostanziali che procedurali, queste ultime inerenti al procedimento adottato per l'emissione del provvedimento pensionistico (sul punto si veda *mutatis mutandis* anche la sentenza n. 16/2011/QM delle Sezioni riunite di questa Corte, secondo la quale *"in materia di pensioni di guerra non esiste un generale potere di annullamento d'ufficio, in via di autotutela, di provvedimenti viziati da errori di diritto"*, esercitabile ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, essendo la materia regolata in via speciale dall'articolo 81 del d.P.R. n. 23 dicembre 1978, n. 915).

La speciale disciplina di cui sopra, volta ad impedire la revoca o

la modifica del trattamento pensionistico definitivo a cagione di un errore di diritto è stata ritenuta conforme alla Costituzione nella sentenza n. 208 del 2014 del Giudice delle leggi nonché nella recente sentenza n. 148 del 2017, anche se in quest'ultima è contenuto un invito al legislatore perché *“proceda, con adeguata tempestività, ad adottare un intervento inteso a superare le riscontrate divergenze tra le discipline previste, rispettivamente, per il settore pubblico, dall'art. 26 della legge n. 315 del 1967 e dagli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, e, per il settore privato, dall'art. 52, comma 1, della legge n. 88 del 1989”*.

3. Orbene, le citate speciali previsioni normative pongono stringenti limiti all'uso del generale potere ablativo previsto in capo alla pubblica amministrazione, limiti che devono intendersi di natura inderogabile, sia con riferimento alla circostanza che al di fuori delle ipotesi enunciate dal legislatore l'amministrazione non può modificare o revocare i provvedimenti pensionistici, sia in relazione al fatto che pur trovandosi nelle ipotesi previste sia trascorso il termine per provvedervi.

E' evidente, dunque, che le suddette disposizioni legislative sono state introdotte nell'ordinamento giuridico allo scopo precipuo di tutelare il pensionato in un particolare momento della sua esistenza, favorendo la stabilità e la certezza del rapporto previdenziale, sottraendolo alle conseguenze negative cui potrebbe essere esposto qualora soggetto all'esercizio di una illimitata potestà ablativa da parte della pubblica amministrazione.

4. Ne discende, sulla base di una interpretazione sistematica e coerente con la *ratio legis*, che tali limiti non riguardino l'ipotesi in cui sia il pensionato, parte debole del rapporto previdenziale, a chiedere all'amministrazione la modifica del trattamento pensionistico definitivo in misura più favorevole poiché il suo diritto, ad ottenere i maggiori ratei arretrati, è soggetto, esclusivamente, al termine di prescrizione quinquennale, come è avvenuto con la sentenza impugnata.

Tale conclusione è avvalorata, da un lato, dall'articolo 203 del d.P.R. n. 1092 del 1973 che non menziona espressamente il caso in cui sia il pensionato a chiedere la modifica del trattamento di quiescenza, dall'altro dalla circostanza che l'errore di diritto, come sopra esposto difficilmente percepibile dal pensionato, è proprio escluso dalla casistica; del resto, nell'ipotesi in cui sia stata la stessa amministrazione a cagionare un errore nella liquidazione definitiva del trattamento pensionistico, il cui procedimento rientra nella sua esclusiva signoria, non si vede per quale ragione la richiesta del pensionato, che non ha dato causa all'errata liquidazione, di porvi rimedio debba essergli preclusa, qualora trattasi di errore di diritto o sia decorso il termine triennale decadenziale.

5. Deve ritenersi assorbita ogni ulteriore questione.

6. In conclusione, l'appello del Ministero della difesa avverso la sentenza n. 282 del 2023, deve essere rigettato.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la

Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,

- rigetta l'appello del Ministero della difesa avverso la sentenza n. 282

del 2023 della locale sezione territoriale che è, integralmente,

confermata;

- condanna l'appellante alla rifusione delle spese legali che liquida in

euro 800,00, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., a favore

dell'avv. Anna Francesca Pace difensore di *omissis*, dichiaratasi

antistataria, e in euro 800,00 a favore dell'I.N.P.S.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'11

gennaio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Dott. Giuseppe Colavecchio

Dott. Vincenzo Lo Presti

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 23/01/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente